



**APPENDICE D**  
**AUTORIZZAZIONI DEPOSITO PRELIMINARE ACQUE DI FALDA**



# PROVINCIA DI VENEZIA

## SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 8.655.2/04 All. n. \_\_\_\_\_

Venezia, li 22 DIC. 2004

CLASSIFICA XII - 1

Resp. procedimento: dot.ssa S. Memoli tel. 041 2501203 (sofia.memoli@provincia.venezia.it)  
Resp. struttura: geom. P. Cuffi tel. 041 2501202 (paolo.cuffi@provincia.venezia.it)

Oggetto: POLIMERI EUROPA S.p.A. Via E. Fermi, 4 - Brindisi  
Autorizzazione provinciale n. 46912 del 14.07.2004 all'esercizio per lo svolgimento delle operazioni, di deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sito presso lo stabilimento di Marghera Venezia in via della Chimica 5. - Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 6.  
MODIFICA.

### IL DIRIGENTE

Visto che:

con decreto provinciale prot. n. 46912 del 14.07.2004 è stata autorizzata la ditta POLIMERI EUROPA S.p.a., all'esercizio per lo svolgimento delle operazioni di deposito preliminare (D15) dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, sito presso lo stabilimento Petrochimico di Marghera Venezia in via della Chimica. I rifiuti ammessi al deposito preliminare sono le acque di risulta provenienti dalle operazioni di drenaggio della falda identificate dai codici CER 191307 "rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose" e CER 191308 "rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307";

le acque di risulta provengono dalle operazioni di drenaggio della falda dai piezometri identificati N\_2898 - M\_0086 - N\_4387 e drenaggio vasca ATI, di aree dello stabilimento di proprietà;

con lettera del 27.02.2004, acquisita agli atti con prot. 13503 del 1.03.2004, la Società POLIMERI EUROPA S.p.A. aveva trasmesso il "Piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento" in relazione alle misure di sicurezza per la falda, successivamente aggiornato con lettera del 26.05.2004, acquisita agli atti con prot. 38835 del 7.06.2004;

con lettera del 23.03.2004, acquisita agli atti con prot. 21706 del 29.03.2004, la Società POLIMERI EUROPA S.p.A. aveva trasmesso documentazione tecnica integrativa al "Piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento";

con lettera del 13.12.2004, acquisita agli atti con prot. 85855 del 21.12.2004, la Società POLIMERI EUROPA S.p.A. ha trasmesso istanza di aggiornamento dell'autorizzazione provinciale prot. n. 46912 del 14.07.2004, in quanto procederà alla modifica delle attività di captazione della falda con l'emungimento delle acque da dreni e well point in sostituzione dei piezometri individuati precedentemente con il numero identificativo N\_2898 - M\_0086. In allegato il "Piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento- Aggiornamento Dicembre 2004";

la Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi a Venezia presso gli uffici della Regione Veneto in data 6.08.2004 (Sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera), nella discussione concernente il documento "Piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento. Interventi di captazione da piezometrie vasche. Aggiornamento al 25.05.2004" trasmesso da Polimeri Europa S.p.A., ha determinato l'attuazione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza della falda assoggettate alle prescrizioni poste dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente, tra cui la seguente:

- Deve essere evitata la miscelazione e la diluizione delle acque emunte e di drenaggio delle vasche ATI e API garantendo lo stoccaggio separato di acque qualitativamente diverse al fine di inviarle separatamente al trattamento;

si ritiene di dover recepire tale prescrizione dettata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 6.08.2004 ed inserirla nell'autorizzazione provinciale in essere di deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, per le acque di risulta provenienti dalle operazioni di drenaggio della falda;

dalla documentazione presentata non emerge una modifica delle tipologie di rifiuti e delle modalità di stoccaggio autorizzate con il citato decreto prot. n. 46912 del 14.07.2004, piuttosto la modifica parziale dei sistemi di emungimento delle acque di risulta provenienti dalle operazioni di drenaggio della falda;

il D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997 e successive modificazioni e integrazioni;

la L.R. 21.01.2000 n. 3, attribuisce alle Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, realizzate dai produttori presso i rispettivi insediamenti;

il D.P.R. 203/88 specifica norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

## DECRETA

Art. 1) L'art. 1) del decreto provinciale prot. n. 46912 del 14.07.2004 è abrogato e sostituito dal presente:

La Società POLIMERI EUROPA S.p.A. è autorizzata fino a tutto il 30.06.2009, all'esercizio per lo svolgimento delle operazioni di deposito preliminare (D15) dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, sito presso lo stabilimento Petrolchimico di Marghera Venezia in via della Chimica 5, per le acque di risulta provenienti dalle operazioni di drenaggio della falda con le modalità descritte nel documento "Piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento- Aggiornamento Dicembre 2004" acquisito agli atti con prot. n. 85855 del 21.12.2004.

Art. 2) Deve essere evitata la miscelazione e la diluizione delle acque emunte e di drenaggio delle vasche ATI e API garantendo lo stoccaggio separato di acque qualitativamente diverse al fine di inviarle separatamente al trattamento.

Art. 3) Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nel decreto provinciale prot. n. 46912 del 14.07.2004:

Art. 4) La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta nei casi previsti dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la L.R. n. 33/'85 e dal D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.

Art. 6) Il presente decreto viene consegnato alla Società interessata e trasmesso alla Regione del Veneto Dipartimento Ambiente e Unità di Progetto per la riconversione del Polo industriale di Porto Marghera, al Comune di Venezia, al Servizio Territoriale del Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Castelfranco Veneto (TV).

IL DIRIGENTE  
- ing. Franco FIORIN -



PROVINCIA DI VENEZIA  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 27 DIC. 2004



# PROVINCIA DI VENEZIA



## SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 46912/04

Venezia, 14 LUG 2004

Resp. procedimento: dott. A. Pavanato  
Resp. istruttoria: geom. P. Cuffi

Oggetto: POLIMERI EUROPA S.p.A. Via E. Fermi, 4 - Brindisi

Autorizzazione all'esercizio per lo svolgimento delle operazioni, di deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi sito presso lo stabilimento di Marghera Venezia in via della Chimica 5. - Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 6.

### IL DIRIGENTE

Visto che:

con lettera del 27.02.2004, acquisita agli atti con prot. 13503 del 1.03.2004, la Società POLIMERI EUROPA S.p.A. ha trasmesso il "Piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento" in relazione alle misure di sicurezza per la falda, successivamente aggiornato con lettera del 26.05.2004, acquisita agli atti con prot. 38835 del 7.06.2004;

con lettera del 23.03.2004, acquisita agli atti con prot. 21706 del 29.03.2004, la Società POLIMERI EUROPA S.p.A. ha trasmesso documentazione tecnica integrativa al "Piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento";

con richiesta del 28.05.2004, acquisita agli atti con prot. 40115 del 14.06.2004, la Società POLIMERI EUROPA S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione al deposito preliminare delle acque di risulta da operazioni di drenaggio della falda dai piezometri identificati N\_2898 - M\_0086 - N\_4387 e drenaggio vasca ATI, di aree dello stabilimento di proprietà, presso i serbatoi denominati DA 1008 e DA1009 di capacità di 1.000 mc. ciascuno, prima del loro invio alla depurazione finale presso impianti autorizzati;

la tipologia di rifiuto proveniente dalle attività di drenaggio è identificata con i seguenti codici CER:

- 191307\* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose;
- 191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307;

la Società POLIMERI EUROPA S.p.A. e altre aziende coinsediate nel sito produttivo Petrolchimico di Porto Marghera, Venezia hanno congiuntamente avviato interventi immediati di drenaggio delle falde dell'area;

è stata acquisita agli atti idonea documentazione tecnica relativa a quanto richiesto;

in data 18 marzo 2004 si è tenuta presso gli uffici della Provincia di Venezia una Conferenza di Servizi tra gli Enti e le Aziende interessate, per l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti, il cui esito è riassunto nel verbale prot. n. 23472 del 5.04.2004, da cui si evince in particolar modo che

- ogni azienda che effettua lo stoccaggio delle acque sia presso il piezometro sia presso serbatoi dedicati presso gli impianti di trattamento dovranno essere autorizzate al deposito preliminare D15 presso il luogo di produzione (artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97);
- dovranno essere effettuate analisi periodiche delle acque emunte;

la Società POLIMERI EUROPA S.p.A. ha installato presso il piezometro di emungimento N\_4387 un tank container per l'accumulo temporaneo delle acque prima del loro trasferimento ai serbatoi di stoccaggio denominati DA 1008 e DA1009;

l'accumulo temporaneo delle acque nel tank container si individua come un deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 6 let. m) del D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997 e quindi non necessita di autorizzazione;

il D.Lgs. n. 22 del 5.02.1997, individua l'operazione di smaltimento per cui si richiede l'autorizzazione al punto D15 dell'allegato B, definendola come deposito preliminare di rifiuti;

la L.R. 21.01.2000 n. 3, attribuisce alle Province le competenze al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, realizzate dai produttori presso i rispettivi insediamenti;

il D.P.R. 203/88 specifica norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

## DECRETA

- Art. 1) La Società POLIMERI EUROPA S.p.A. Via E. Fermi, 4 - Brindisi è autorizzata fino a tutto il 30.06.2009, all'esercizio per lo svolgimento delle operazioni di deposito preliminare (D15) dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, sito presso lo stabilimento Petrolchimico di Marghera Venezia in via della Chimica 5; per le tipologie di rifiuti indicate all'art. 2) del presente provvedimento.
- Art. 2) I rifiuti ammessi al deposito preliminare (D15) sono le acque di risulta provenienti dalle operazioni di drenaggio della falda identificate dai codici CER 191307 "rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose" e CER 191308 "rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307".
- Art. 3) L'attività di deposito preliminare (D15) è autorizzata nei due serbatoi denominati DA 1008 e DA1009, di capacità di 1.000 mc. cadauno, situati all'interno dello stabilimento. L'inizio dell'attività di deposito preliminare è subordinato all'invio a questa Amministrazione di regolare certificazione di collaudo, così come previsto dall'art. 25, comma 6 della L.R. 3/2000.
- Art. 4) Sono autorizzate, ai sensi del D.P.R. 203/88, le emissioni provenienti dai sistemi di abbattimento degli sfiumi dei serbatoi DA 1008 e DA1009, nel rispetto dei limiti previsti dal D.M. 12/07/1990.
- Art. 5) La ditta è tenuta ad effettuare analisi periodiche delle acque prima del loro invio al trattamento per la verifica delle caratteristiche chimiche e l'ammissibilità delle stesse.
- Art. 6) La validità della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione, entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, delle garanzie finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999
- Art. 7) La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta nei casi previsti dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la L.R. n. 33/85 e dal D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni.
- Art. 8) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.
- Art. 9) Il presente decreto viene consegnato alla Società interessata e trasmesso alla Regione del Veneto Dipartimento Ambiente, al Comune di Venezia, al Servizio Territoriale del Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Castelfranco Veneto (TV).



PROVINCIA DI VENEZIA  
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

15 LUG. 2004

CONSEGNATO IL \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

- dott. Alessandro Paganato -